

I chiarimenti delle Entrate/1. Circolare sull'adempimento in vigore da gennaio per le compensazioni del credito Iva

Il visto leggero guarda il merito

Il professionista e il Caf devono verificare i documenti di importo rilevante

La richiesta

Fac simile della comunicazione al Fisco per il rilascio del visto

All'agenzia delle Entrate
direzione Regionale _____

Oggetto: comunicazione di cui all'articolo 21, decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____ il _____ residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ partita Iva _____ iscritto/a all'ordine dei _____
di _____ n. _____ abilitato/a alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali,

Comunica

che intende esercitare, a norma dell'articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tale scopo, allega alla presente comunicazione:

- 1) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999;
- 2) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
- 3) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 164/1999;
- 4) dichiarazione attestante il possesso dell'abilitazione, rilasciata dall'agenzia delle Entrate, alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo), o gli attestati delle quietanze (se il pagamento è suddiviso in rate).

Francofonte, 3 gennaio 2010

Firma

Gian Paolo Tosoni

Il visto di conformità (cosiddetto visto leggero) rilasciato sulle dichiarazioni annuali Iva, con credito superiore ai 15mila euro destinato alla compensazione orizzontale, richiede controlli formali, anche se per alcuni aspetti occorre entrare nel merito.

La circolare 57/E del 23 dicembre 2009 precisa che i controlli comportano le seguenti verifiche:

- a) la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'Iva;
- b) la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili (la dichiarazione Iva deve essere lo specchio fedele della contabilità);
- c) corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

L'agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 134/1999, precisa che non sono necessarie valutazioni di meri-

to, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della evidenziazione nella dichiarazione annuale dell'Iva.

Ne consegue che, secondo questa prima valutazione dell'Agenzia, il professionista che appone il visto leggero non deve entrare nel merito se, per una determinata operazione, l'Iva sia indetraibile o detraibile oppure se addirittura una fattura riguardi un'operazione inesistente; tuttavia, nell'ultimo capitolo della circolare, è stata prevista una esemplificazione dei controlli documentali da eseguire in sede di apposizione del visto. Sono stabilite alcune verifiche che, a nostro parere, non escludono il merito delle operazioni effettuate.

In particolare, la "check list" stilata dall'agenzia delle Entrate, indica di esaminare la presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; la presenza di operazioni non imponibili; le presenza di operazioni di

acquisto o importazione di beni ammortizzabili; le operazioni non soggette a Iva e relativamente al settore agricolo l'effettuazione di operazioni non imponibili.

La circolare ricorda che se il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione risulta superiore al volume d'affari, il visto di conformità deve essere preceduto da un esame delle fatture di acquisto; in questo caso infatti deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra le fatture e le registrazioni contabili. Inoltre, la verifica deve proseguire riscontrando i documenti con un'imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo all'Iva detratta. Se ad esempio, l'Iva detratta è pari a 100mila euro, devono essere controllate tutte le fatture con un'imposta superiore a 10mila euro. La circolare non specifica quale sia il controllo da eseguire e cioè se si debba semplicemente accertare l'importo della fattura, l'annotazione nel registro acquisti e la conse-

guente trasposizione della dichiarazione annuale, o se invece occorra accertarsi della qualità dell'operazione effettuata (inerenza, diritto alla detrazione, e così via). La circolare precisa che non è giustificabile la circostanza in cui il credito Iva risulti superiore al volume d'affari. In realtà questa situazione si verifica nell'esercizio in cui un'impresa ha iniziato l'attività, nel quale è naturale sostenere Iva sugli acquisti senza realizzare operazioni attive.

La circolare ricorda che il visto leggero è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso Caf o dal professionista che rilascia il visto.

È precisato che le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando la contabilità è redatta direttamente dal contribuente, a condizione che questa attività sia effettuata sotto il diretto controllo del professionista. Se le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, costui può comunque rivolgersi a un Caf imprese o a un professionista abilitato per l'apposizione del visto; ovviamente, chi appone il visto deve eseguire i relativi controlli.